

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante "Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro" e successive modificazioni;
- l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui "La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica";
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui "il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti";
- la Convenzione Quadro sottoscritta il 24 luglio 2013 dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, disciplina le

premessso che:

l'Ordine Provinciale dei Consulenti del lavoro di Cosenza (d'ora in poi denominato Ordine), con sede legale in Cosenza, Via A. Lupinacci, 2, codice fiscale 80010940783 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato dal Presidente Dott.ssa Fabiola Via, nata a Rogliano (CS) il 23-01-1968

e

l'Università della Calabria (d'ora in poi denominata Università), con sede in Rende (CS), Via Pietro Bucci, Cubo 7-11/B (CAP 87036), C.F. 80003950781, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Gino Mirocle CRISCI, nato a Portocannone (CB) il 21-12-1949, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università della Calabria,

TRA

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

Ref AA/2013

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Cosenza



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Su proposta dell'Università, potranno accedere al tirocinio, in numero massimo di *N* per anno accademico, gli studenti dell'Ateneo (d'ora in poi denominati "tirocinanti"), iscritti ai seguenti corsi di laurea:

Art. 2 - Requisiti

a) Prof. Pietro Fantozzi, per l'Università;
b) Dott. Fabiola Via, per il Consiglio.

Le parti si impegnano a disciplinare, con la presente convenzione, lo svolgimento del periodo di tirocinio finalizzato all'iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Il periodo di tirocinio si svolgerà presso gli Studi Professionali di Consulenti del Lavoro della Provincia di Cosenza. Per l'attuazione della presente Convenzione sarà istituito un Comitato paritetico di due referenti, così composto:

Art. 1 - Finalità

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, tra le Parti si conviene quanto segue:

- i *Tirocini* si configurano come completamento del percorso formativo, essendo finalizzati a perseguire obiettivi di implementazione delle conoscenze acquisite nell'ambito degli studi universitari;
 - i *Tirocini* possono promuovere *Tirocini* formativi volto a realizzare fasi di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
 - i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettere a) e c) della legge 24 giugno 1997 n. 196, già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859; orientamento presso datori di lavori pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano formato, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini di formazione ed lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi ed enti pubblici e privati;
 - marzo 1998 n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso aziende finalita indicate dall'art. 18 L. 24 giugno 1997 n. 196 e dall'art. 1 del suddetto decreto 25 della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
 - l'Università della Calabria intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle concordo con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e 1997, n. 196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno all'Ordine dei Consulenti del Lavoro (D.M. 20 giugno 2011);
- frequenza dell'ultimo anno del corso di studio universitario, ai fini dell'iscrizione modalita operative relative al periodo di tirocinio svolto contestualmente alla

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Cosenza



1. Il tirocinio sarà svolto presso gli Studi Professionali di Consulenti del Lavoro che aderiranno alle finalità della presente Convenzione; a tal fine, l'Ordine comunicherà, ad inizio di ciascun anno accademico, salvo eventuali aggiornamenti, l'elenco degli Studi Professionali aderenti.
2. Gli Studi Professionali di Consulenti del Lavoro si impegnano a rispettare il rapporto numero tirocinanti/numero dipendenti come indicato all'art. 1 comma 3 del D.M. del 25 marzo 1998 n. 142 e specificato all'art. 2 della Circolare del 15 luglio 1998 n. 92.
3. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
4. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
5. Per ciascun tirocinante accolto nello Studio Professionale di Consulente del Lavoro ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante, i dati anagrafici ed il titolo per cui svolge il tirocinio;
 - i nominativi del tutor accademico e del tutor aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in studio;

Art. 3 - Modalità

compongono il percorso per le lauree a ciclo unico.

Il 1° anno per le lauree magistrali e tutti gli esami dei primi quattro anni che saranno ammessi al tirocinio gli studenti, iscritti ai suddetti corsi di laurea, che hanno sostenuto e superato, rispettivamente, gli esami del 1° e 2° anno per le lauree triennali.

Saranno ammessi al tirocinio gli studenti, iscritti ai suddetti corsi di laurea, che hanno sostenuto e superato, rispettivamente, gli esami del 1° e 2° anno per le lauree triennali.

a) Lauree triennali o a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:

- L-14: Scienze dei Servizi Giuridici;
- L-16: Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione;
- L-18: Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale;
- L-33: Scienze Economiche;
- L-36: Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;
- LM-G-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza.
- b) Lauree magistrali appartenenti alle classi:
 - LM-56: Scienze dell'Economia;
 - LM-62: Scienze della Politica;
 - LM-63: Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;
 - LM-77: Scienze Economico-Aziendali.

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Cosenza



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

L'Università si impegna a prevedere nei percorsi formativi almeno 18 CFU nell'ambito dei settori scientifico disciplinari:

Area 12 - Scienze giuridiche
 - IUS/01 - Diritto Privato;
 - IUS/04 - Diritto Commerciale;
 - IUS/07 - Diritto del Lavoro;
 - IUS/10 - Diritto Amministrativo;
 - IUS/12 - Diritto Tributario;
 - IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea.
 e almeno 12 CFU nell' Area 13 - Scienze economiche e statistiche
 - SECS-P/01 - Economia Politica;
 - SECS-P/07 - Economia Aziendale;
 - SECS-P/08 - Economia e Gestione delle Imprese;
 - SECS-P/10 - Organizzazione Aziendale.

L'Università della Calabria assicura il tirocinante per la responsabilità civile verso


Art. 5 - Obblighi del soggetto promotore

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - rispettare i regolamenti interni;
 - iscriversi con immediatezza al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
 - A tale fine l'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il progetto formativo e gli impegni in esso previsti.

Art. 4 - Obblighi del tirocinante

- la struttura (sede, reparto, ufficio) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle polizze assicurative.

Consulenti del Lavoro
 Consiglio Provinciale dell'Ordine
 di Cosenza



Art. 8 - Trattamento dati

La realizzazione del tirocinio non comporta per L'Università e per il soggetto ospitante alcun onere finanziario né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli previsti dalla normativa.

Nel caso il soggetto ospitante intenda offrire ai tirocinanti borse di studio, ovvero consentire loro l'utilizzo dei servizi aziendali (mensa, trasporto, etc.), specificherà i termini della sua offerta o modalità di utilizzo del servizio nel progetto formativo.

Art. 7 - Oneri

Lo Studio Professionale di Consulente del Lavoro si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto di formazione ed orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- segnalare al soggetto promotore eventuali variazioni (sede, orario etc.) di quanto stabilito nel progetto formativo e/o eventuali proroghe del tirocinio prima dell'applicazione della stessa;
- segnalare tempestivamente all'Università della Calabria ogni assenza o interruzione da parte del tirocinante durante il periodo di tirocinio;
- compilare la scheda di valutazione;
- rilasciare ad ogni tirocinante un'attestazione relativa al corretto svolgimento del tirocinio stesso;
- segnalare tempestivamente all'Università della Calabria qualsiasi incidente accaduto al tirocinante;
- in caso di incidente del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 6 - Obblighi del soggetto ospitante

terzi presso idonee compagnie assicurative operanti nel settore, nonché garantisce copertura assicurativa contro infortuni e malattie professionali garantita dall'INAIL attraverso la speciale forma della "Gestione per conto dello Stato".

L'Università della Calabria si impegna a far pervenire alla Regione o alla provincia delegata, alle Strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per Territorio in materia di Ispezione, nonché alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero in mancanza, agli Organismi locali delle Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale copia della presente convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento


Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Cosenza



Per il Consiglio Provinciale
dell'Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Cosenza
Il Presidente
Dott.ssa Fabiola Via



Per l'Università della Calabria
Il Rettore
Prof. Gino Mirocle CRISCI



Letta, approvata e sottoscritta.
Rende 19-11-2013

Art. 9 - Estensione della Convenzione e durata
La presente Convenzione ha la durata di dodici mesi, a decorre dalla data di sottoscrizione; si rinvoverà tacitamente, per eguale periodo, in mancanza di disdetta da comunicare con raccomandata AR tre mesi prima della scadenza. Ciascuna Parte potrà, comunque, recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da inviare con raccomandata AR; il recesso, in ogni caso, non potrà pregiudicare le attività in fase di svolgimento, che saranno portate a compimento.

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la sottoscrizione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 13 dello stesso decreto.

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Cosenza



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA